

16738-18



CASSAZIONE.net

ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CU

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

Dott. Andrea Scaldaferrì - Presidente -  
Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -  
Dott. Massimo Ferro - Consigliere -  
Dott. Massimo Falabella - Consigliere -  
Dott. Aldo Angelo Dolmetta - Consigliere -

Oggetto  
Separazione  
Addebito  
Affidamento  
della figlia minore  
diritto di visita del  
genitore non  
affidatario

ha pronunciato la seguente

R.G.N.

28517/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

Cron. 16738

**CLMF**, elettivamente domiciliato in  
Roma, via Ludovisi 35, presso lo studio dell'avv. Massimo  
Lauro (p.e.c. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_

Rep.

Ud. 8/2/18

), dal quale è rappresentato e difeso,  
unitamente all'avv. Carlo Piazza (fax \_\_\_\_\_; p.e.c. \_\_\_\_\_  
), per procura a margine

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

del ricorso,

- ricorrente -

nei confronti di

**FAF** ;

- intimata -

2018 avverso la sentenza n. 1854/15 della Corte di appello di  
Milano emessa il 4 marzo 2015 e depositata il 29 aprile

1611  
18  
Broggi



2015, R.G. n. 4132/13;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE

1. Il Tribunale di Milano (con sentenza n. 5168/2013) ha

pronunciato la separazione personale dei coniugi

**CLMF**

e **FAF**

con addebito della separazione al marito e

rigetto della domanda di addebito proposta nei

confronti della moglie. Ha affidato la figlia minore

**SF**

nata il **X**

2007 in via

esclusiva alla madre sospendendo la facoltà di visita

padre-figlia. Ha posto a carico del padre un assegno di

mantenimento in favore della figlia di 450 euro

mensili.

2. Ha proposto appello il **F** che ha insistito nella

domanda di addebito e ha chiesto disporsi l'affido

condiviso della figlia ad entrambi i genitori con

collocamento presso la madre e possibilità per il padre

di trascorrere con la figlia un periodo

complessivamente equivalente a quello trascorso

insieme alla madre.

3. La Corte di appello di Milano, dopo aver disposto una

verifica, da parte dei servizi sociali di **A**, della

*Bisogni*



serietà della intenzione del padre di riprendere i rapporti con la figlia nonché della condizione attuale di quest'ultima, con l'incarico di disporre un programma di incontri fra il padre e la figlia finalizzati alla ripresa del loro rapporto, ha deciso la causa revocando la sospensione delle facoltà di visita del padre, e incaricando, a limitazione della responsabilità genitoriale di quest'ultimo, i servizi socio-assistenziali educativi della città di **A** di "vigilare sulla situazione della figlia; di valutare la serietà degli intenti del **F** e della sua tenuta rispetto ai compiti genitoriali, qualora questi faccia richiesta di riprendere i rapporti con la figlia; di fornire ai genitori un sostegno alle loro funzioni; di predisporre un progetto di ripresa delle relazioni padre-figlia, ove non di pregiudizio per la minore, una volta accertata la reale disponibilità paterna, con i tempi e le modalità ritenute più opportune e di riferire immediatamente all'autorità giudiziaria minorile competente in caso di pregiudizio per la minore **SF**".

4. Ricorre per cassazione **CLMF**  
affidandosi a cinque motivi di ricorso.
5. Non svolge difese **FAF**.



RITENUTO CHE

6. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 151, 2697 c.c. Il ricorrente attribuisce la responsabilità della separazione alla volontà della **F** di trasferirsi in Sicilia presso i suoi genitori e contesta di aver esercitato un comportamento violento e prevaricante nella relazione familiare.
7. Il motivo è inteso a una rivalutazione del merito della controversia relativa all'addebito che la Corte di appello ha deciso coerentemente alla giurisprudenza in materia (cfr. *Cass. civ. sez. I n. 7321 del 7 aprile 2005, n. 11844 del 19 maggio 2006, n. 817 del 14 gennaio 2011 e Cass. civ. sez. VI-1 n. 433 del 14 gennaio 2016 e n. 3925 del 19 febbraio 2018*) secondo cui "le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, che non è in principio esclusa neanche qualora risulti provato un unico episodio di percosse". Il loro accertamento "esonera il giudice del merito dal dovere

*Boop*



di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”.

8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter e quater c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il ricorrente lamenta la violazione del principio di bi-genitorialità, sia con riferimento alla esclusione dell'affido condiviso, sia con riferimento alla grave limitazione del suo diritto di frequentare la figlia. Afferma la mancanza di qualsiasi elemento che faccia ritenere la sua incapacità genitoriale, la contrarietà all'interesse della figlia dei provvedimenti adottati nel giudizio di merito, la irrilevanza di una situazione di conflitto con la F, ai fini della decisione sull'affidamento.

9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter e octies del codice civile. Il ricorrente contesta la scelta della Corte di appello di non rinnovare l'accertamento peritale nonostante la lunga durata del giudizio.

10. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n.

*Broop*



848/1955 di recepimento in Italia della C.E.D.U. Il ricorrente ritiene leso dalla decisione impugnata il diritto alla vita familiare.

11. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione.

12. Deve escludersi la contrarietà della sentenza impugnata alle norme invocate dal ricorrente. La giurisprudenza di questa Corte afferma infatti che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (*Cass. civ. sez. VI-1 n. 18817 del 23 settembre 2015*). La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (*Cass. civ.*,

*Braschi*



sez. I, n. 977 del 17 gennaio 2017) con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. civ., sez. VI-1, n. 24526 del 2 dicembre 2010).

13. Nella specie la Corte territoriale ha valutato tutti gli elementi fondamentali per decidere, sia in merito all'affidamento che alla residenza prevalente della figlia dei coniugi **F-F**, e ha riscontrato un comportamento gravemente dismissivo della responsabilità genitoriale da parte del padre che non contribuisce da anni al mantenimento della figlia senza che risultino condizioni economiche ostative. Ha cessato da vari anni di incontrare la figlia, ha "volutamente interrotto il percorso di avvicinamento alla bambina che era stato predisposto dai servizi territoriali, su incarico del giudice istruttore di primo grado, all'esito di ben due c.t.u. che avevano entrambe consigliato un percorso mediato e protetto, almeno nella prima fase, di incontri padre-figlia". "Per tutto il corso del giudizio di primo grado e anche nel presente giudizio ha mantenuto un comportamento di

*Bras*



aperta svalutazione sia nei confronti della moglie sia nei confronti dei servizi territoriali che si erano invece attivati per accompagnarlo pedagogicamente verso la figlia e consentirgli di riprendere significativi rapporti con lei". "Ha dunque dimostrato continuativamente di non voler e saper rinunciare al conflitto esasperato con la moglie per salvaguardare solo ed esclusivamente le proprie verità a discapito del benessere di **S** e del suo diritto a non essere coinvolta nel conflitto genitoriale e a godere dell'apporto affettivo ed economico di ambedue i genitori". La Corte di appello ha pertanto rilevato che allo stato non sussistono i presupposti per un affidato condiviso: "la bambina risulta ben accudita e curata dalla madre che, da sola e da anni, si fa carico del suo mantenimento, della sua educazione e della sua istruzione ed è rimasta a vivere nella zona di **A** per non creare ulteriori difficoltà alla ripresa della relazione tra **S** e il padre". La minore ormai da più di tre anni non ha rapporti con il padre e quest'ultimo ha frapposto ostacoli di ogni tipo al mantenimento di una relazione continuativa". Secondo la Corte di appello quindi "sarebbe di pregiudizio serio per la minore attribuire al **F** l'esercizio della responsabilità genitoriale anche per gli atti che

*Brosp*



riguardano la vita quotidiana della figlia". "I comportamenti tenuti dal **F**, nonostante tutti i tentativi approntati, sia nel corso del giudizio di primo grado sia in appello, per aiutarlo a superare le sue difficoltà, appaiono chiaro sintomo della attuale incapacità di tenuta del suo compito di genitore, già ampiamente rilevata dai C.T.U. e dimostrata anche dal suo totale disinteresse verso i primi due figli avuti dalla precedente moglie, con i quali il **F** ha interrotto i rapporti da più di dieci anni e che non ha più tentato di rivedere, addossando ogni responsabilità solo ed esclusivamente alla prima moglie, in modo del tutto privo 'di minimi spunti autocritici', come evidenziato dall'ultimo C.T.U."

14. Quanto al lamentato atteggiamento ostativo della madre la Corte di appello ha rilevato che "è ben vero che nell'ultima C.T.U., effettuata nel corso del giudizio di primo grado, è stata accertata una certa difficoltà della **F** nel separarsi dalla figlia e nel riuscire a collaborare pienamente alla realizzazione di relazioni più libere e articolate tra **S** e il padre; è però altrettanto vero che la **F** ha sempre portato la figlia a tutti gli incontri programmati con il **F** e si è sempre dichiarata e resa disponibile a seguire le indicazioni date dai servizi territoriali" mentre "è stato

*Boop*



solo il padre a non presentarsi più volte, così deludendo le aspettative della bambina, e a decidere addirittura di interrompere gli incontri in spazio neutro, così accettando di fatto di non poterla più incontrare”.

15. La Corte di appello ha anche motivato sulla decisione adottata con ordinanza del 2 luglio 2014 di non disporre una nuova C.T.U. alla luce degli elementi già esaustivamente acquisiti nel giudizio di primo grado e delle conclusioni dell'ultimo C.T.U. che aveva proposto un affido della bambina ai servizi di **A** ritenuti indispensabili nell'accompagnamento del **F** verso una genitorialità responsabile. La Corte di appello rileva di aver conferito incarico ai servizi di verificare la serietà dell'intenzione manifestata dal **F** di riprendere i rapporti con la figlia e di predisporre incontri, inizialmente in spazio neutro e alla presenza di educatori, tra la minore e il padre, ma il **F**, oltre a non presentarsi al primo incontro, senza giustificare preventivamente la sua assenza, successivamente non ha chiesto di continuare il percorso consigliato dal C.T.U. e ha manifestato la sua disponibilità solo per un percorso terapeutico privato, non accettato dalla **F**, e che egli non ha dimostrato di aver intrapreso neanche individualmente.

*Bray*



16. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso deve pertanto ritenersi che la Corte di appello ha esaminato approfonditamente sia la possibilità di disporre un affidamento condiviso che quella di consentire al F un tempo e un ausilio necessario per recuperare il rapporto con la figlia ma ha dovuto constatare l'incapacità e il rifiuto dell'odierno ricorrente.
17. Tuttavia la Corte di appello ha ritenuto comunque auspicabile che il F modifichi i propri atteggiamenti e comportamenti e voglia riprendere finalmente una relazione con la figlia. Ha quindi revocato la sospensione della facoltà di visita e, a tutela del benessere psico-fisico di S , che non deve essere ulteriormente delusa e frustrata dai comportamenti contraddittori dei genitori, ha stabilito che la ripresa dei rapporti possa attuarsi solo su richiesta del padre e previa valutazione, da parte di operatori specializzati e terzi rispetto alle parti, individuati nei servizi territoriali della città di A , della serietà degli intenti e della capacità di tenuta dei compiti genitoriali da parte del F . La Corte ha inoltre incaricato i servizi di vigilare sulla situazione di S e di riferire immediatamente alla autorità

*Bras*



giudiziaria minorile competente in caso di pregiudizi in danno della minore.

18. Deve quindi rilevarsi come la Corte di appello abbia comunque lasciato aperto uno spazio per la ripresa dei rapporti del **F** con la figlia nella prospettiva di un auspicabile recupero della funzione genitoriale e senza escludere la possibilità di un futuro ripristino dell'affidamento condiviso.

19. Con l'ultimo motivo di ricorso il **F** lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alla sua condanna, parziale in primo grado e integrale in appello, alle spese del giudizio. Il motivo è palesemente infondato avendo la Corte di appello applicato il criterio della soccombenza e valutato l'atteggiamento tenuto dall'odierno ricorrente nel corso dell'intero giudizio.

20. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza l'indicazione delle parti e di qualsiasi altro elemento identificativo delle stesse.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a

*Bropp*



titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2018.

Il Presidente

Andrea Scaldaferrì

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 26 GIU. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Isabella Panacchia

CASSAZIONE.net